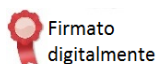


Pubblicato il 26/10/2026



N. 16846/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09925/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9925 del 2026, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Elisa Ferrari, rappresentata e difesa dall'avvocato Emilio Caucci, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria
ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

di Luigi Franciosa, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento di approvazione della graduatoria nazionale di merito nominativa, e comunque la graduatoria nazionale medesima, del concorso per l'accesso alle Scuole di Specializzazione Medica per l'anno accademico 2025/2026 (Concorso SSM 2026), pubblicata in data 6 agosto 2026 ("Graduatoria SSM 2026 al 06/08/2026" - doc. 1), nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio inferiore a quello spettante, a causa dell'errata correzione dei quesiti n. 34 e n. 102;
- dei verbali di commissione o comunque degli atti anche non conosciuti che hanno formato e validato le risposte ai quesiti 34 e 102 sottoposti ai candidati o per quanto occorra quelli riguardanti la fase di predisposizione e validazione dei due quesiti;
- di tutti gli atti connessi e conseguenti, anche non conosciuti, nella parte in cui hanno valutato come errata la risposta della ricorrente ai quesiti n. 34 e 102;

e per la condanna

dell'Amministrazione resistente, previa rideterminazione del punteggio spettante alla ricorrente, alla riformulazione della graduatoria nei termini di cui in ricorso con conseguente attribuzione del punteggio corretto e collocazione della ricorrente in posizione più utile;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5/10/2026:

per l'annullamento

degli atti già impugnati nel ricorso introduttivo, nonché dei seguenti atti

- graduatoria contenente assegnazione dei posti pubblicata il 24.9.2026 sul portale University.it;
- atto di approvazione della graduatoria contenente l'assegnazione dei posti pubblicata il 24.09.2026 sul portale University.it;

- per quanto di ragione, Decreto Ministeriale n. 1271 del 16.9.2026, nella parte in cui è stato stabilito per l'a.a. 2025/2026 il numero di 14.631 posti disponibili coperti con contratti finanziati con risorse statali distribuiti per ciascuna scuola di specializzazione accreditata e attivata per l'a.a. 2025/2026 secondo quanto indicato nella tabella ivi allegata (art. 1 comma 1), e posti aggiuntivi coperti con contratti finanziati da Regioni e Province autonome, o con contratti finanziati con fondi di altri enti pubblici e/o privati, sempre secondo quanto indicato nella anzidetta tabella allegata;

- per quanto di ragione, Decreto del Segretariato generale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 77/2026 del 21.05.2026 di approvazione del bando ("Bando n. 77/2026") per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2025/2026 secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito dai candidati dato dalla somma del punteggio dei titoli e del punteggio della prova di esame;

e per la condanna

dell'Amministrazione resistente, previa rideterminazione del punteggio spettante alla ricorrente, alla rielaborazione e riformulazione delle graduatorie impugnate nei termini di cui alla presente azione giudiziale con conseguente attribuzione del punteggio corretto e collocazione della ricorrente in posizione più utile e con l'adozione degli atti conseguenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2026 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- la ricorrente ha partecipato al concorso nazionale per l'accesso alle Scuole di specializzazione di area medica per l'anno accademico 2025/2026 e contesta la valutazione dei quesiti n. 34 e 102 del compito master;

- il quesito n. 34 ha ad oggetto la profilassi antitromboembolica da suggerire a una donna di trent'anni, alla prima gravidanza, senza ulteriori fattori di rischio e con riscontro occasionale di eterozigosi per la variante del fattore V di Leiden. Per tale quesito la Commissione nazionale ha indicato come corretta la risposta *«eparina a basso peso molecolare dopo il parto»*, mentre la ricorrente ha selezionato la risposta *«nessuna profilassi»*, che assume essere quella scientificamente corretta;

- il quesito n. 102 è formulato nei termini seguenti:

"Un bambino di 2 anni presenta un quadro clinico caratterizzato da febbre, atteggiamento tendenziale in iperestensione del collo con rigidità, stridore respiratorio, disfagia e dolore alla deglutizione; lo stato di coscienza è preservato. Quale tra le seguenti è l'ipotesi diagnostica più probabile?"

- *Mononucleosi*
- *Epiglottite*
- *Laringite ipoglottica*
- *Meningite*
- *Ascesso retrofaringeo*";

- secondo la ricorrente, la risposta indicata come corretta dal Ministero (ascesso retrofaringeo) sarebbe in realtà errata, mentre sarebbe corretta quella selezionata dalla ricorrente medesima (epiglottite);

- l'Amministrazione ha depositato una nota in cui viene riportato uno stralcio del verbale della riunione del 24 luglio 2026 della Commissione nazionale, nella quale sono stati riesaminati taluni quesiti, inclusi quelli contestati, in cui si afferma:

a) con riguardo al quesito n. 34: *“la formulazione della domanda “che tipo di profilassi antitromboembolica va suggerita- secondo le linee guida...” chiaramente, indica il fatto che nel caso in questione si fosse già addivenuti alla necessità della somministrazione e la domanda verteva quindi sul tipo di somministrazione e non sulla eventualità della stessa; inoltre, tra le risposte era presente un distrattore che prevedeva “nessuna profilassi” che da diverse osservazioni è stato indicato come possibile risposta corretta che avrebbe inficiato l’univocità della risposta da dare; si rileva come nessuna linea guida consideri la possibilità di “nessuna profilassi” in quanto in tutte è previsto al minimo una rivalutazione del rischio e un monitoraggio che sono virgola di per sé, strategie di profilassi”;*

b) con riguardo al quesito n. 102: *“la maggioranza delle osservazioni verte sul fatto che una delle risposte sbagliate, “epiglottide”, fosse in realtà congrua con il quadro descritto nello scenario; si rileva come tale risposta rappresenti un distrattore e che la domanda chiaramente facesse riferimento alla più probabile ipotesi diagnostica, e non vi è dubbio alcuno che la più probabile fosse quella della risposta esatta: “ascenso retrofaringeo”;*

Ritenuto che la documentazione attualmente acquisita al giudizio non consenta di apprezzare la correttezza scientifica delle conclusioni raggiunte dalla commissione, non essendo richiamato il riferimento a specifiche e ben individuabili linee guida o fonti scientifiche in grado di sorreggere le opzioni selezionate;

Ritenuto pertanto necessario, anche al fine di decidere sull’istanza cautelare proposta, ordinare al Ministero dell’Università e della Ricerca di depositare in giudizio, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza:

a) una circostanziata e documentata relazione che, in specifica considerazione delle censure dedotte dalla ricorrente, chiarisca le ragioni tecnico-scientifiche per le quali

le risposte indicate dalla commissione siano individuata come le uniche risposte corrette ai quesiti contestati;

b) l'indicazione puntuale delle «linee-guida» espressamente richiamate nel testo del quesito n. 34 e delle fonti scientifiche individuate come fondamento della risposta nel quesito n. 102, con deposito del relativo testo o della pertinente documentazione;

c) i verbali della Commissione nazionale e ogni altro atto concernente la predisposizione, la validazione e l'eventuale successivo riesame dei quesiti contestati, comprese le determinazioni assunte a seguito delle segnalazioni formulate dai candidati;

d) ogni ulteriore documento o elemento istruttorio utilizzato dalla Commissione ai fini della conferma della correttezza e dell'univocità del quesito e della relativa risposta;

Ritenuto, altresì, opportuno, a fini di accelerazione del giudizio, ordinare a parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nell'avversata graduatoria unica di merito nominativa nazionale, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso e dei motivi aggiunti per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, “una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva” non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto di procedere alla notifica per le vie ordinarie che, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi, risulterebbe, quindi, essere “sommamente difficile” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti debba avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca con le modalità di seguito esposte;

La pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2 – il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3 – il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;
- 4 – l'indicazione che i controinteressati sono tutti i candidati che precedono in graduatoria il ricorrente, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi;
- 5 – l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la

pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che le predette modalità di notifica per pubblici proclami dovranno essere adottate anche per eventuali ulteriori motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate - con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta nel termine di 10 (dieci) giorni dal deposito degli stessi, e deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto, infine, di rinviare, per l'ulteriore discussione dell'istanza cautelare, alla camera di consiglio del 4 novembre 2026, alla quale va rinviata ogni statuizione anche sulle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ordina gli incumbenti istruttori e l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Fissa, per il prosieguo della trattazione cautelare, la camera di consiglio del 4 novembre 2026, alla quale rinvia ogni statuizione anche sulle spese della presente fase.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Giovanna Vigliotti, Primo Referendario

Marco Savi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Marco Savi

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO